

Riforma TFR... adeguamenti legislativi!

Una prima tornata di assemblee indette dalla Fast ferrovie sulla riforma del TFR e sul 2° pilastro pensionistico, quello complementare appunto, ci ha convinto ulteriormente sulla necessità di continuare nel nostro lavoro d'informazione laica sul sistema complementare pensionistico, fermo restando che è nostra **convizione che la salvaguardia del Sistema Pensionistico Pubblico, sia pur compromesso in parte**, deve essere l'obiettivo primario della nostra O.S e delle altre forze sociali.

Sia nelle nostre informative che in premessa nel Quaderno sulla riforma del TFR abbiamo dichiarato, in modo chiaro ed intelligibile, di non avere la pretesa di voler esaurire l'informazione su tale materia e che soprattutto, siamo convinti che **la legislazione di vantaggio in merito deve avere ulteriore evoluzione in positivo, se si vogliono veramente assicurare nuove coperture complementari/integrative al mondo del lavoro.**

Altro punto chiaro è che la **COVIP** – comitato di vigilanza dei fondi pensioni - che nelle intenzioni del Governo dovrebbe essere assorbito dalla Banca d'Italia, **deve quanto prima approvare**, per renderli operativi, i nuovi Statuti approntati dai Consigli d'amministrazione dei Fondi Pensioni adeguati ai dettami del Decreto Digs n°252 del 5 dicembre 2005, **i cui effetti sono stati anticipati al 1 gennaio 2007 dai commi 755/756/757/758 della Legge Finanziaria 2007.**

Dalle assemblee, tenute dalla Fast ferrovie in quasi tutta Italia, è emerso interesse verso questo strumento pensionistico, certo anche preoccupazione, ma soprattutto il desiderio di capire fino a che punto e come i Fondi Complementari possano dare sicurezza e certezze previdenziali ed in quale valore economico. Di tutti questi argomenti, abbiamo discusso con i partecipanti alle assemblee, alla luce **delle normative vigenti sulle garanzie degli investimenti**, della **"fiscaltà di vantaggio"**, dei **"contributi del datore di lavoro"**, delle risultanze dei fondi attuali e delle previsioni empiriche legate a metodi statistici econometrici, adottati dagli analisti di fatti economici/finanziari e riportati dalla stampa specializzata, dalla quale Fast ferrovie ha ripreso i dati riportati sul suo Quaderno sul TFR.

Garanzie sugli investimenti

Come è noto, i Fondi pensione possono offrire linee di investimento multicomparto. Al loro interno il Decreto legislativo conferma che deve esserci **una linea d'investimento prudentiale**, tale da poter garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR. In ogni caso i lavoratori hanno la possibilità, nei modi e nei tempi da loro decisi, di ricollocare i loro contributi su linee d'investimenti che ritengono più

consone alle loro esigenze, preso atto delle linee d'investimento offerte dal Fondo ed dei loro profili di rischio.

Controlli sugli investimenti

Il controllo, come già detto, avviene tramite la COVIP che è il comitato di controllo sui Fondi pensione istituito presso il Ministero del lavoro. Ovviamente resta fermo il ruolo determinante di verifica del Consiglio d'amministrazione e della Banca depositaria;

Ipotesi di rendimento

Ribadiamo ovviamente la validità dell'informazione riportata sul nostro quaderno informativo, che si richiama a quanto riportato sulle pubblicazioni economiche/finanziarie specializzate. In ragione di ciò, pertanto possiamo affermare che, **con un versamento complessivo pari ad Euro 72.000** - per raggiungere il quale a rigor di logica, considerate le retribuzioni dei lavoratori, ci vorranno almeno 30 anni di permanenza nel fondo - è possibile prevedere, **per un uomo che vada in pensione con i limiti d'età, che sono oggi previsti dalla legge, un trattamento integrativo di circa Euro 8000 l'anno, mentre per una donna è ipotizzabile, a parità di condizione, una prestazione inferiore, rispetto alla precedente, di circa 2000 Euro su base annua.** Ovviamente, come già riportato nel Quaderno Fastferrovie, **il tutto è condizionato dal variare delle aspettative di vita**, che speriamo siano sempre più alte e **dall'età di accesso ai trattamenti previdenziali.**

Possibilità del riscatto in forma capitale

E' una tra le problematiche più ricorrenti sollevata nelle assemblee da parte dei lavoratori più anziani. Come è noto, sulla determinazione della prestazione pensionistica ci sono stati dei cambiamenti che sono stati recepiti dagli Statuti dei Fondi e che oggi sono ancora all'approvazione del COVIP. **Al posto dei precedenti dieci/quindici anni - tempo già ristretto per determinare un congruo trattamento integrativo - la legge oggi rende sufficienti cinque anni,** fermo restando la maturazione dei requisiti previdenziali pubblici, per accedere a tale trattamento integrativo. Riteniamo che la predetta sia una mera dichiarazione di principio, atteso che, come si può capire con una semplice riflessione, solo una permanenza e conseguenti versamenti nel Fondo per almeno 30 anni possono permettere la liquidazione di un vitalizio degno di chiamarsi tale, fermo restando che, a seconda delle proprie necessità e condizioni, si potrà accedere ad un vitalizio di entità ridotta, che deriverà dall'entità sia pur minima, dei versamenti effettuati. **La nuova normativa oggi prevede che, qualora il vitalizio/la rendita che si realizza convertendo il 70% del montante finale della propria posizione , sia inferiore al 50% dell'assegno sociale previsto dalla legge 335/95, la prestazione può essere erogata interamente in forma capitale.** La normativa precedente, ancora riportata sugli statuti dei fondi in attesa dell'approvazione dei nuovi al vaglio del COVIP, normativa esposta sul Quaderno Fast ferrovie, lasciava una facoltà leggermente maggiore, grazie a diversi parametri, di accedere alla prestazione di riscatto totale. Ad ogni buon conto, **fermo restando il parametro dell'assegno sociale** che sarà oggetto della comparazione (oggi è Euro 436), si può ragionevolmente prevedere che anche il permanere in un fondo - **soprattutto con una quota del TFR ridotta** - per una ventina di anni permetterà il riscatto dell'intera somma. Se, invece, si superassero i limiti suindicati significherebbe che la performance del fondo è stata talmente vantaggiosa da consentire di riscattare una somma elevata, anche se rapportata 50% del capitale, oltre ad un vitalizio adeguato.



Anticipazioni sulle posizioni individuali

Gli aderenti ai Fondi possono richiedere anticipazioni fino al 75% della propria posizione individuale per le motivazioni e con i criteri di anzianità che ricalcano quelle previste oggi per il TFR. Anche la normativa fiscale, in questo caso, è la stessa delle anticipazioni disciplinate dal codice civile.

E' prevista una facilitazione nelle richieste **-in assenza di anzianità specifica** e sempre col limite del 75% - **per spese sanitarie giustificate da gravi patologie** dell'aderente al Fondo pensione, del coniuge e dei figli o da terapie e interventi straordinari certificati dalle competenti strutture pubbliche. In questo caso si usufruisce della fiscalità previste dalle prestazioni pensionistiche. **Tale agevolazione non è invece contemplata per le spese mediche ordinarie.** Inoltre, decorsi otto anni di iscrizione, si può chiedere un anticipo di importo non superiore al 30 per cento, per esigenze non diversamente motivate. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta 23 per cento.

Ovviamente le somme percepite a titolo di anticipazione devono essere contenute complessivamente nel 75 per cento del totale dei versamenti, delle quote del TFR e delle maggiorazioni dovute alle plusvalenze realizzate. Le anticipazioni possono essere reintegrate.

Problematica della retroattività

Come abbiamo già avuto modo di specificare, l'istituto della retroattività è venuto meno. Tale facoltà era stata riconosciuta per ovviare ai ritardi nella procedura dell'avvio del Fondo Eurofer.

Calcolo della pensione con il sistema retributivo intero e problematiche previdenziali pubbliche/complementari.

Tutti i Ferrovieri interessati possono porre domande/quesiti sugli argomenti su esposti, **raccordandosi con le strutture territoriali Fast ferrovie** le quali inoltreranno i quesiti alla Segreteria Nazionale.

Per richiedere il calcolo della propria pensione con l'attuale sistema previdenziale gli interessati devono far pervenire alla Segreteria Nazionale FAST-Ferrovie una busta paga, oltre l'indicazione dell'imponibile fiscale degli ultimi 10 anni. Tale servizio, ovviamente è reso ai ferrovieri che sono prossimi alla pensione, da calcolarsi con sistema retributivo intero.

Le risposte ai quesiti posti verranno date, nel rispetto delle norme sulla privacy sul mensile della Fastferrovie. Per casi particolari si darà invece risposta personale a domicilio.

Roma marzo 2007

La Segreteria Nazionale

